

# dossier

XIX Legislatura

16 ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Atto del Governo n. 322



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 556



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

TEL. 06 6760-3266 - ✉ [st\\_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) - ✕ [@CD\\_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

Dipartimento Lavoro

TEL. 06 6760-4884 - ✉ [st\\_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it) - ✕ [@CD\\_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Atti del Governo n. 322

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## Scheda di lettura dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della [direttiva \(UE\) 2023/2668](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, la quale inserisce una serie di novelle nella [direttiva 2009/148/CE](#)<sup>1</sup>, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Lo schema di decreto è stato predisposto in base alla disciplina di delega al Governo di cui all'articolo 1 e all'allegato A, numero 5), della [L. 13 giugno 2025 n. 91](#); in base a tale disciplina, il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 è adottato entro il 10 gennaio 2026<sup>2</sup>, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali, previsti dall'articolo 32 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#), per l'esercizio di deleghe relative al recepimento di direttive dell'Unione europea<sup>3</sup>. Il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della medesima direttiva (UE) 2023/2668 scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novelle – relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto –, per le quali è posto il termine del 21 dicembre 2029; il recepimento di queste ultime disposizioni, con decorrenza dell'applicazione dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, è già operato dal presente schema di decreto.

Al fine del recepimento della suddetta direttiva (UE) 2023/2668, lo schema di decreto reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

Le novelle riguardano, tra gli altri profili, i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione, gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto, la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a edifici – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto, la soppressione di una serie di deroghe, previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità.

Sullo schema in esame devono ancora esprimere il proprio parere il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La premessa dello schema riporta che il 30 settembre 2025 sono state sentite le parti sociali.

Venendo più in particolare al contenuto delle novelle operate nel citato D.Lgs. n. 81 del 2008, si rileva, in primo luogo, che gli **articoli 1, 16 e 17** dello schema di

---

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

<sup>2</sup> Cfr. l'articolo 31 della [L. 24 dicembre 2012, n. 234](#), e successive modificazioni, articolo che è richiamato dall'articolo 1, comma 1, della citata L. n. 91 del 2025.

<sup>3</sup> Tali principi e criteri direttivi generali sono richiamati dal citato articolo 1, comma 1, della L. n. 91 del 2025.

decreto e il relativo **allegato** estendono l'ambito di una sezione del registro nazionale dell'INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; la sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall'esposizione all'amianto – indicate nel suddetto **allegato**; quest'ultimo – sulla base della novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 19), della direttiva (UE) 2023/2668 – ricomprende, oltre al mesotelioma, l'asbestosi, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie, le malattie pleuriche non maligne.

La novella di cui all'**articolo 2** dello schema riformula l'ambito di applicazione delle norme del capo III del titolo IX del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni (capo relativo alla "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto"); la nuova formulazione reca ulteriori esemplificazioni rispetto al riferimento, già posto dalla norma vigente, alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto (fermi restando i divieti di lavorazione vigenti). La nuova formulazione – come osserva la relazione illustrativa dello schema – non costituisce una misura specifica di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.

La novella di cui al successivo **articolo 3** reca una specificazione relativa alla nozione di silicati fibrosi (quest'ultima categoria, già nella versione vigente, è articolata in varie tipologie e, nel suo complesso, è ricompresa nella definizione di amianto, al fine dell'applicazione delle suddette norme del capo III del titolo IX del D.Lgs. n. 81). La novella specifica che i silicati fibrosi sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A, ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#)<sup>4</sup>; tale specificazione è posta in conformità alla formulazione della novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 2), della suddetta direttiva (UE) 2023/2668.

L'**articolo 4** integra – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 9), della direttiva (UE) 2023/2668 – il principio vigente secondo il quale, prima dell'inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. La novella fa un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione (mentre la formulazione vigente fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione) e, per le ipotesi di lavori relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della [L. 27 marzo 1992, n. 257](#), integra la disciplina sulle procedure di acquisizione di informazioni, prevedendo, in alcuni casi, anche accertamenti nonché la messa a disposizione (da parte del medesimo datore) degli elementi acquisiti (la formulazione vigente, che rimane esaustiva per gli altri edifici, si limita a prevedere che il datore assuma informazioni presso i proprietari

---

<sup>4</sup> [Regolamento n. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, "relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006".

dei locali). Resta fermo il principio che, qualora sussista il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal suddetto capo III del titolo IX del D.Lgs. n. 81. Si ricorda che la citata L. n. 257, che ha vietato le lavorazioni con amianto, è entrata in vigore il 28 aprile 1992.

L'**articolo 5, comma 1, lettera a)**, introduce – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 3), della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 – una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, ponendo anche un criterio di priorità per la rimozione dell'amianto (o di materiali contenenti amianto) rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Per il caso di violazione di tale nuova disciplina, il datore di lavoro è assoggettato, in base alla novella di cui al successivo **articolo 18, comma 1, lettera a)**, alla sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 euro a 9.112,57 euro).

La **lettera b)** dello stesso **articolo 5, comma 1**, sopprime le deroghe previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità, ad esclusione della deroga – che resta, quindi, contemplata – relativa all'obbligo di notifica (precedente all'inizio dei lavori) all'organo di vigilanza. Anche le soppressioni di cui alla **lettera b)** sono operate in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2023/2668.

La novella di cui all'**articolo 6** – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 4), della suddetta direttiva (UE) 2023/2668 – modifica la disciplina del summenzionato atto di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell'inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all'amianto. La novella reca alcune integrazioni, tra cui la previsione che la notifica debba contenere anche l'elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato, l'indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica e la documentazione sui certificati individuali di formazione. Si prevede altresì che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno quaranta anni; per il caso di violazione di quest'ultimo obbligo, il datore di lavoro e il dirigente sono assoggettati, in base alla novella di cui al successivo **articolo 18, comma 1, lettera b)**, alla sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda (arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.847,69 euro a 5.695,36 euro).

L'**articolo 7** – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 5), della direttiva (UE) 2023/2668 – reca alcune specificazioni e integrazioni, relative alle norme sulle misure di prevenzione e protezione<sup>5</sup>. In particolare, si formula il principio che l'esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile – ad integrazione dei riferimenti già vigenti alla riduzione

---

<sup>5</sup> La novella di cui al **comma 1, lettera e)**, del presente **articolo 7** corregge un riferimento normativo interno errato.

al valore minimo e al rispetto dei valori limite –, si specifica che le misure in oggetto di prevenzione e protezione riguardano anche le attività lavorative che comportino il solo rischio di esposizione all'amianto e si indicano alcune tipologie specifiche delle medesime misure (ivi compresa un'adeguata procedura di decontaminazione dei lavoratori).

L'**articolo 8** reca una novella di coordinamento.

Gli **articoli 9, 10 e 11** modificano – sulla base delle novelle di cui all'articolo 1, primo comma, punti 6), 7), 8) e 10, della direttiva (UE) 2023/2668 e dei termini di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa – le norme in materia di valori limite e di controllo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto. In particolare, in base a tali modifiche:

- si prevede che, a decorrere dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto sia operata mediante microscopia elettronica<sup>6</sup> (con riferimento a quest'ultima viene confermato il principio di salvezza dei metodi alternativi equivalenti), con soppressione (a decorrere dalla stessa data) della possibilità di misurazione mediante microscopia ottica;
- sempre a decorrere dal 21 dicembre 2029, nella misurazione sono prese in considerazione anche le fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri – resta fermo che, prima della suddetta data, la rilevazione (così come nella disciplina già vigente) concerne esclusivamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 –<sup>7</sup>. *Sotto il profilo strettamente redazionale, sembra opportuno che nel comma 7 dell'articolo 253 del D.Lgs. n. 81 del 2008 sia inserito un richiamo al nuovo ambito di fibre, rilevante, come detto, a decorrere dal 21 dicembre 2029;*
- si riducono (in via immediata) i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto, rispetto al limite già posto di 0,1 fibre per cm<sup>3</sup>, fermo restando il calcolo in base a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. In particolare, si prevede (in via immediata) che nessun lavoratore possa essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre/cm<sup>3</sup>, con la suddetta inclusione nel computo, a decorrere dalla suddetta data del 21 dicembre 2029, delle fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri<sup>8</sup> (riguardo alle altre fibre oggetto di

<sup>6</sup> Il considerando n. 18) della premessa della direttiva specifica che la misurazione delle fibre di amianto nell'aria mediante la microscopia elettronica “rappresenterebbe un miglioramento significativo ai fini del monitoraggio (...) in quanto consentirà la misurazione delle fibre più sottili”.

<sup>7</sup> Riguardo alla valutazione della concentrazione di fibre di amianto, cfr. *infra*, anche in nota.

<sup>8</sup> La direttiva consente (a ciascuno Stato membro), in alternativa a quest'ultima estensione, l'applicazione di un valore limite pari a 0,002 fibre/cm<sup>3</sup> (in luogo del suddetto valore limite di 0,01 fibre/cm<sup>3</sup>). Il considerando n. 14) della premessa della direttiva osserva che l'opportunità di fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione minima delle fibre presa in considerazione, deriva dalla circostanza che le tecnologie attualmente disponibili non consentono la misurazione a concentrazioni molto basse qualora vengano conteggiate le fibre sottili. È pertanto necessario scegliere se conteggiare le fibre sottili o se applicare un basso valore limite di concentrazione. Il precedente considerando n. 7) osserva che l'amianto è una sostanza cancerogena “priva di soglia”, per la quale non è scientificamente possibile

rilevazione, cfr. *supra*);

- si estendono i principi di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – principi già stabiliti per i casi di superamento dei valori limite – ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto. Inoltre, per le operazioni lavorative per le quali sia prevedibile il superamento del valore limite, si integra la relativa disciplina delle misure di protezione, prevedendo che, qualora tali lavori siano effettuati in confinamento, la medesima area confinata debba essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;
- si prevede che la misurazione possa essere effettuata, oltre che con riferimento alla posizione personale del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività, anche – in via complementare e non sostitutiva – con riferimento alla complessiva aria confinata di lavoro (campionamento cosiddetto ambientale). La relazione illustrativa dello schema osserva che l'introduzione di tale possibilità aggiuntiva costituisce una previsione ulteriore rispetto alle prescrizioni delle norme dell'Unione europea.

La novella di cui all'**articolo 12** concerne la verifica – successiva ai lavori di demolizione o rimozione dell'amianto – dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro; si specifica – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 11), della direttiva (UE) 2023/2668 – che, nell'obbligatorio piano preventivo dei suddetti lavori di demolizione o rimozione, tale verifica deve essere prevista come fase precedente alla ripresa di altre attività.

L'**articolo 13** modifica – in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 12), della direttiva (UE) 2023/2668 e al relativo allegato I *bis* – le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica che la formazione concerne anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie, si introduce il principio che la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione e si richiede un'ulteriore formazione specifica per l'effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.

Gli **articoli 14 e 15** – oltre a recare novelle di coordinamento redazionale – ampliano l'ambito dei lavoratori che: devono essere iscritti, da parte del datore di lavoro, nel registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione (novella di cui all'**articolo 15, comma 1**,

---

individuare livelli sotto ai quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consenta di stabilire un limite di esposizione professionale. Si segnala altresì che la Commissione europea è incaricata di valutare entro il 31 dicembre 2028 la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite (novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 18), che inserisce l'articolo 22-*bis* nella direttiva 2009/148/CE).

**lettera a))**; devono essere sottoposti (nel rispetto delle modalità confermate dalla novella di cui **all'articolo 14, comma 1, lettera b))** ad una visita medica all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. Con l'ampliamento in esame si fa riferimento a tutti i lavoratori a rischio di esposizione all'amianto, anche in correlazione con la soppressione – operata dal precedente **articolo 5, comma 1, lettera b)** – di varie deroghe attualmente previste per le lavorazioni comportanti esposizioni all'amianto sporadiche e di debole intensità<sup>9</sup>.

Riguardo agli **articoli 16, 17 e 18**, cfr. *supra*.

L'**articolo 19** reca le clausole di invarianza finanziaria.

---

<sup>9</sup> Come detto, la suddetta soppressione è prevista in conformità alla novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2023/2668; riguardo all'iscrizione nel suddetto registro, l'estensione dell'ambito dei lavoratori è specificata nella novella di cui all'articolo 1, primo comma, punto 16), della stessa direttiva.